



TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione n.1/2023 – Procedimento 2/2022

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente
Avv. Marco Bernardini, Componente
Avv. Paolo Francesco Armeni, Componente supplente

Il 24 febbraio 2023, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 11:00 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente; Avv. Marco Bernardini, Componente; Avv. Paolo Francesco Armeni, Componente supplente. E' altresì presente il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi, mentre non è presente l'incolpato sig. Gianni Furlan. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Vincenzo Mango.

A questo punto prende la parola il Procuratore Federale che, informa il Tribunale Federale circa le circostanze che assumono rilevanze in merito alla discussione del procedimento oggetto di discussione. Nei fatti, il Furlan è colpevole di aver reso dichiarazioni mendaci durante un'audizione avuta con la Procura Federale, poiché si dichiara arbitro di golf, fatto che non trova riscontro da un'indagine effettuata presso la Federgolf. Il Furlan, tuttavia, attraverso una dichiarazione fornita a seguito della notifica della conclusione delle indagini del presente procedimento, contesta di non aver asserito mai di essere un tesserato della Federgolf, ma che il suo tesseramento è attivo presso altra Federazione, senza però fornire alcuna prova di questo.

Inoltre, il Procuratore Federale informa il Collegio che attualmente il Furlan non risulta aver rinnovato il tesseramento presso la FIDAF e fornisce una lettura dell'art. 78 comma 5 del regolamento di Giustizia vigente, per cui una eventuale sanzione può essere applicata ed l'esecuzione può rimanere sospesa anche in riferimento alla prescrizione.

La dichiarazione assume anche una particolare rilevanza in considerazione dell'oggetto del procedimento nel corso del quale sono state rese.

Il Procuratore Federale conclude chiedendo per il Furlan la sanzione di un mese di inibizione.

Il Tribunale Federale, all'unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui in motivazione, pronuncia il seguente dispositivo:


PQM




In accoglimento delle richieste della Procura Federale commina al sig. Gianni Furlan la sanzione di mesi uno di inibizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023


Avv. Paola Di Vincenzo,
Presidente



Avv. Marco Bernardini,
Componente



Avv. Paolo Francesco Armeni,
Componente supplente





II TRIBUNALE FEDERALE

N. R.G. 5/2022

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2023, riunitosi nelle persone di:

Avv. Paola Di Vincenzo – Presidente;

Avv. Ottorino Giugni – Componente;

Avv. Paolo Francesco Armeni – Componente

all'unanimità dei suoi componenti, ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale ritualmente trasmesso a questo Tribunale nei confronti del signor GIANNI FURLAN, per rispondere: *“per la violazione di cui all’art. 4, co. 1, e art. 7, co. 1, del Regolamento di Giustizia, per avere, nel corso dell’audizione innanzi la Procura Federale, dichiarato in modo non veridico di essere un arbitro di Golf, senza averne dato alcuna dimostrazione, mentre risulta solamente tesserato per la Federgolf in qualità di <atleta dilettante>”*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'atto di deferimento è stato preceduto da indagini preliminari aperte dalla Procura Federale a seguito della ricezione di mail proprio da parte del Furlan. In tale mail questi ha chiesto aprirsi procedimento disciplinare nei confronti di altri tesserati che indicava, colpevoli – a detta del denunciante – di averlo diffamato *“in quanto arbitro C.I.A.”*.

Aperto dunque il procedimento, la Procura ha svolto le indagini ritenute necessarie alla formazione del proprio convincimento ed ha inviato agli incolpati rituale “Avviso di conclusione delle indagini”. Successivamente a ciò, ha definito le posizioni dei signori Mancino, Sala e Tortosa, ex art. 81 Reg. Giust. rubricato “Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione”. Il Sig.Furlan, invece, ha genericamente contestato gli addebiti che gli sono stati mossi con nota del 7 dicembre 2022, allegata agli atti del procedimento.

La Procura Federale, dunque, valutate in buona sostanza infondate e non comprovate le deduzioni difensive articolate dal Sig. Gianni Furlan, ha dispiegato il proprio atto di deferimento solo nei confronti di quest'ultimo.

Nel proprio atto di deferimento, all'esito delle indagini svolte, il Procuratore Federale ha ritenuto, quanto al Furlan, che fosse *“emersa una non veridica dichiarazione di una qualifica di arbitro inerente ad un'altra federazione che viola i doveri di lealtà, probità e correttezza che incombono a ciascun appartenente all'ordinamento federale”*. L'Ufficio è giunto a tale conclusione esaminando alcuni atti di indagine ed in particolare il verbale di audizione del Sig. Furlan del 6 luglio 2022 e la documentazione acquisita dalla Federgolf. Da tali atti è emerso che il denunciante nel corso di detta audizione ha dichiarato *“falsamente”* di essere un arbitro della Federgolf poiché da un controllo presso tale Federazione è risultato che questi fosse stato tesserato presso di loro, solo in qualità di *“atleta dilettante”*. Il deferito non ha fornito prova contraria. Il Procuratore Federale ha dunque chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 63 Reg. Giust.

Nel procedimento in questione, ritualmente comunicato al Sig. Gianni Furlan, questi non si è costituito ed all'udienza del 24 febbraio 2023 per lo stesso nessuno è comparso.

All'udienza in questione, il Procuratore Federale, presa la parola, ha sottolineato che: *“ Nei fatti il Furlan è colpevole di aver reso dichiarazioni mendaci durante un'audizione avuta con la Procura Federale, poiché si dichiara arbitro di golf, fatto che non trova riscontro da un'indagine effettuata presso la Federgolf. Il Furlan, tuttavia, attraverso una dichiarazione fornita a seguito della notifica della conclusione delle indagini nel presente procedimento, contesta di non aver asserito mai di essere un tesserato della Federgolf, ma che il suo tesseramento è attivo presso altra federazione, senza fornire alcuna prova di questo ”*. Infine, il Procuratore ha informato il Collegio che il deferito, nell'anno in corso, non aveva rinnovato il proprio tesseramento presso la FIDAF, sottolineando comunque l'applicabilità della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene fondata la domanda di deferimento dispiegata dalla Procura Federale nei confronti del signor Gianni Furlan e ciò anche se lo stesso non risulta tesserato per l'anno in corso. E' premessa infatti che è ormai pacifico che il procedimento disciplinare e l'eventuale successiva sanzione possano essere introdotti/comminate anche ai non-tesserati, dandosi rilievo al momento commissivo della condotta violativa della normativa disciplinare, con la conseguente irrilevanza della successiva appartenenza o meno del soggetto all'ordinamento sportivo.

Ciò detto, giungendo al merito, come risulta dagli atti e dai documenti (in particolare dal verbale di audizione e dalle difese dispiegate dall'incolpato successivamente alla ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari), il fatto storico può aversi per pacifico e le difese svolte si devono valutare come infondate e pretestuose, sia perché del tutto generiche, sia perché prive di riscontri probatori.

Infatti, ad avviso di questo Tribunale, emerge *per tabulas* con indubbia certezza che il Sig. Furlan si è attribuito una qualifica che non ha posseduto.

Né il Furlan ha fornito, come detto, prova del contrario poiché si è limitato – come detto – ad una generica contestazione degli addebiti che la Procura ha sollevato contro lo stesso ed ha fondato le proprie difese (vedi nota del 7 dicembre 2022) su un'asserita seconda nazionalità ed una altrettanto

asserita “*seconda affiliazione in questo paese straniero*” senza tuttavia – come detto – dimostrare alcunché. Anzi, in merito alla “prova” ha espressamente dichiarato di non voler produrre “*materiale personale*” per evitare di violare la propria privacy.

Alla luce di tali evidenze probatorie che non sono state smentite nemmeno in sede di dibattimento – nel quale, appunto, il Sig. Furlan non ha ritenuto di costituirsi – il Tribunale Federale, all’unanimità dei suoi componenti, per le ragioni di cui alla presente motivazione ha pronunciato il seguente dispositivo

PQM

in accoglimento delle richieste della Procura Federale commina al Sig. Gianni Furlan la sanzione di mesi uno di inibizione.

Così deciso in Roma, 24 febbraio /1 marzo 2023

f.to Avv. Paola Di Vincenzo
 Presidente

f.to Avv. Marco Beranardini
 Componente

f.to Avv. Paolo Francesco Armeni
 Componente